proposta di legge n. 323

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Cardogna, Traversini, Foschi, Zaffini

presentata in data 9 maggio 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1992, N. 29 “DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 “Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica”. Le modifiche derivano dall’esigenza di adeguare questa legge agli strumenti normativi statali e regionali emanati dopo il 1992, anche in relazione alla maggiore sensibilità ecologica e ambientale maturata nei cittadini marchigiani. Una riorganizzazione del servizio volontario di Vigilanza Ecologica, utilizzando risorse umane volontarie, potrebbe offrire a strutture come parchi, riserve ed anche ad enti come gli Ambiti territoriali di caccia la possibilità di avere un maggiore controllo del territorio.

Le modifiche principali riguardano in particolare:

1) l’individuazione del dipartimento della Protezione Civile come struttura di coordinamento e di raccordo per i vari gruppi e associazioni di guardie ecologiche, con la nomina di un coordinatore regionale. Questo consentirà anche di organizzare le attività a livello locale dove sono già presenti nuclei della protezione civile che dispongono pertanto di strutture e di mezzi idonei, ma soprattutto di usufruire del supporto tecnico-logistico della SOUP regionale durante lo svolgimento del servizio;
2) alla luce dell’istituzione di nuovi enti come Parchi e Riserve regionali e delle nuove funzioni assegnate agli Enti locali in materia ambientale e agli ATC in materia di gestione faunistico-venatoria, viene data la possibilità a questi enti di impiegare le guardie ecologiche volontarie in base alle loro necessità tramite apposite convenzioni;
3) un altro aspetto riguarda la formazione dei volontari che deve essere coordinata dalla Regione e deve garantire un costante ed elevato livello di preparazione adeguato alla continua evoluzione della normativa di settore;
4) infine viene prevista l’adozione da parte della Giunta del “Regolamento di organizzazione del Servizio di Vigilanza Ecologica-ambientale volontaria” che dovrà contenere al suo interno un dettagliato disciplinare relativo al comportamento del personale in servizio di vigilanza ecologico-ambientale.

All’articolo 1 vengono meglio definite le finalità della legge attribuendo maggiore rilievo al volontariato che consente a tutti i cittadini che desiderano di impegnarsi nella difesa dell’ambiente.

L’articolo 2 nell’ambito dei compiti del servizio di vigilanza prescrive al comma 1 l’obbligo della nomina prefettizia per le guardie, mentre al comma 3 inserisce la possibilità di contestare le infrazioni accertate e al comma 5 dà facoltà agli enti di stipulare convenzioni per la vigilanza ambientale.

L’articolo 3 prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale di un regolamento che disciplina il servizio di vigilanza sia nello svolgimento sul campo contenendo un disciplinare di comportamento delle guardie, sia nell’organizzazione prevedendo un supporto logistico e organizzativo nella SOUP regionale.

L’articolo 4 riguarda le modalità di reclutamento mentre l’articolo 5 definisce le competenze regionali.

L’articolo 6 stabilisce il ruolo degli enti territoriali e l’articolo 13 abroga l’articolo 6 della vecchia legge che attribuiva le competenze in materia di vigilanza volontaria alle Province.

L’articolo 7 disciplina la nomina delle guardie e l’articolo 8 definisce i loro doveri.

Gli articoli 9 e 10 sono conseguenti all’articolo 13 che elimina le competenze precedentemente date alle Province.

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 29/1992)

1. L'articolo 1 della l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica) è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalità)

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico regionale. A tal fine promuove la formazione di guardie volontarie che svolgono attività di informazione e di vigilanza ecologica e ambientale su tutto il territorio della regione Marche.".

Art. 2
(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 29/1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/1992 è sostituito dal seguente:

"1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica-ambientale è svolto da guardie giurate volontarie, riconosciute con decreto prefettizio, con le modalità di cui alla presente legge.".

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 29/1992 la parola: "ecologiche" è sostituita dalle parole: "ecologiche-ambientali".

3. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 29/1992 è sostituito dal seguente: "A tal fine accertano e contestano secondo le modalità della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore;".

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 29/1992 dopo la parola: "accertano" sono inserite le parole: "e contestano".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 29/1992 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gli Enti pubblici e le strutture che hanno finalità di interesse pubblico possono accedere al registro di cui al comma 5 dell'articolo 5, per affidare alle guardie giurate ecologiche-ambientali volontarie, nominate dal Prefetto, compiti di vigilanza mediante specifiche convenzioni con le associazioni o gruppi di appartenenza.".

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 29/1992)

1. L'articolo 3 della l.r. 29/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Organizzazione delle guardie ecologiche ambientali volontarie)

1. La Giunta regionale redige ed adotta il "Regolamento di organizzazione del servizio di Vigilanza Ecologica-ambientale volontaria" che dovrà regolamentare il servizio di vigilanza volontaria, in particolare dovrà contenere al suo interno un codice di comportamento delle guardie volontarie nello svolgimento del servizio e assegnando alla Sala operativa unificata permanente (SOUP) regionale un ruolo rilevante sia nelle fasi di supporto logistico che di coordinamento dei volontari.

2. Gli enti pubblici e gli enti privati incaricati di pubblico servizio, titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio ambientale, naturale, paesaggistico e di gestione faunistico-venatoria, hanno come referenti le associazioni di appartenenza delle singole guardie e possono utilizzare le guardie giurate volontarie mediante stipula di apposite convenzioni.".

Art. 4

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 29/1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/1992 è sostituito dal seguente:

"1. L'adesione delle guardie ecologiche-ambientali volontarie avviene sulla base di domande presentate dagli interessati alla Regione tramite le associazioni o i gruppi di appartenenza.".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 29/1992)

1. L'articolo 5 della l.r. 29/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Competenze della Regione)

1. La Giunta regionale svolge compiti di indirizzo e coordinamento. In particolare coordina i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 9. La Regione per la gestione dei percorsi formativi può avvalersi della scuola regionale di formazione di Treia. I corsi devono essere svolti secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 3, pena la non validità dello stesso ai fini del riconoscimento di nuove guardie presso la Prefettura. Ai corsi della polizia locale possono partecipare ai fini di aggiornamento anche le guardie ecologiche-ambientali.

2. Per i compiti indicati al comma 1, la Regione emana il regolamento di cui all'articolo 3.

3. All'interno del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione, viene istituito il Coordinamento

regionale per la vigilanza volontaria e con decreto del dirigente viene nominato il coordinatore regionale. Il coordinatore, sentiti gli enti pubblici e gli enti incaricati di pubblico servizio, predispone il programma annuale delle attività per il contrasto agli illeciti ambientali, svolge attività di controllo sull'applicazione del programma regionale della vigilanza volontaria, esprime pareri su eventuali provvedimenti da adottare in caso di irregolarità nel servizio, può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato o con la polizia provinciale, per il supporto delle attività di contrasto agli illeciti ambientali.

4. A seguito dell'adesione dei gruppi o delle associazioni delle guardie volontarie al programma annuale regionale di attività di vigilanza, il coordinatore regionale richiede alla Giunta regionale l'assegnazione dei mezzi finanziari e li assegna in base alla rendicontazione presentata ai gruppi o associazioni. Può anche disporre l'assegnazione di mezzi e strumentazione per operare sul territorio, nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma 2.

5. Il coordinatore aggiorna l'elenco delle guardie ecologiche-ambientali volontarie in servizio.".

Art. 6
(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 29/1992)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 29/1992 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis (Compiti degli enti territoriali)

1. Gli enti pubblici e gli enti incaricati di pubblico servizio possono utilizzare le guardie ecologiche-ambientali volontarie per il controllo del territorio. A tal fine inviano al coordinatore regionale le richieste di intervento in funzione delle emergenze e delle problematiche locali e possono stipulare apposite convenzioni con i gruppi o associazioni delle guardie ecologiche ambientali.".

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 29/1992)

1. L'articolo 7 della l.r. 29/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Approvazione della nomina delle guardie ecologiche ambientali volontarie)

1. La nomina delle guardie ecologiche ambientali volontarie di cui all'articolo 2, comma 2, è sottoposta all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Prefetto.".

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 29/1992)

1. L'articolo 8 della l.r. 29/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Doveri delle guardie ecologiche ambientali volontarie)

1. Le guardie ecologiche ambientali volontarie svolgono le proprie funzioni con prudenza, diligenza e perizia nel pieno rispetto del regolamento regionale e della normativa di settore.

2. Nello svolgimento del servizio la guardia ecologica volontaria non può essere armata.".

Art. 9
(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 29/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 29/1992 le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/1992 le parole: "della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

Art. 10
(Modifica dell'articolo 11 della l.r. 29/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/1992 le parole: "Con provvedimento della Provincia, sentiti" sono sostituite dalla parola: "Sentiti".

Art. 11
(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 29/1992)

1. L'articolo 14 della l.r. 29/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Finanziamenti)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il coordinatore regionale presenta alla Giunta regionale il programma di interventi sul territorio di cui all'articolo 5, comma 3, redatto sentiti gli enti interessati. La Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta assegna attraverso l'ufficio di competenza le risorse che verranno poi assegnate dietro la rendicontazione dei costi sostenuti in base all'attività svolta.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le associazioni e i gruppi dei volontari trasmettono alla Regione una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con l'indicazione delle spese sostenute.".

Art. 12
(Norma transitoria)

1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale

redige e adotta il “Regolamento di organizzazione del servizio di Vigilanza Ecologica-ambientale volontaria” di cui all’articolo 3 della l.r. 29/1992, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge.

Art. 13
(Abrogazione)

1. L’articolo 6 della l.r. 29/1992 è abrogato.